



Unione
Nazionale
Avvocati
Amministrativisti

COMUNICATO

DELL'UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

L'Unione Nazionale degli Avvocati amministrativisti - presente a mezzo del proprio Presidente nella Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio di Stato per la redazione del progetto di decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici - rappresenta, sotto un profilo di metodo nel lavoro della Commissione, la necessità di essere posta in condizione di fornire il proprio apporto su aspetti puntuali e dati testuali che le siano indicati, non potendo evidentemente contribuire alla redazione della generale riforma del Codice.

Rileva che il proprio ambito di competenza è precipuamente quello della tutela processuale che deve essere garantita ai cittadini, alle imprese, alle amministrazioni.

E ribadisce al riguardo la necessità che tale tutela non sia esclusa né resa ingiustificatamente difficoltosa, come accade invece quando si pongano oneri impugnatori nei confronti di atti non ancora pienamente efficaci e non ancora immediatamente lesivi nei confronti di chi dovrebbe impugnarli.

Sollecita pertanto un effettivo coordinamento tra l'impugnazione degli atti, gli oneri comunicativi relativi ad essi e l'integrazione della loro efficacia.

Ricorda che la direzione presa con l'introduzione dell'art. 120 co. 2 bis del c.p.a. si è dimostrata erronea proprio perché comportava l'estrema difficoltà di conseguire un'effettiva tutela giudiziaria, obbligando chi intendesse richiederla ad assumere iniziative onerose non supportate da un proprio interesse attuale. Ed auspica pertanto che - dopo l'intervenuta abrogazione di quella incongrua normativa - non vengano riproposte innovazioni processuali che muovano in quella medesima direzione.

*

Ciò precisato, l'Unione Nazionale degli Avvocati amministrativisti ribadisce - nello specifico - la necessità che venga chiarita normativamente l'estraneità dei servizi legali alla disciplina del Codice dei contratti, esercitando sul punto la delega legislativa nel rispetto dei principi e criteri direttivi posti in particolare dalla lett. dd) dell'art. 1, co. 2, della legge 78/2022.

Rappresenta al riguardo che con ricorso 14919 del 2018, pendente avanti al Tar Lazio, essa ha impugnato le linee guida 12/2018 dell'Anac in tema di affidamento dei servizi legali, basate sul presupposto che tali servizi rientrino comunque tra i contratti "esclusi" (cui sono in ogni caso applicabili i principi di cui all'art. 4 del Codice, in forza dei quali l'Anac ha preteso di esercitare i propri poteri regolatori con riferimento ad ogni tipologia di incarichi legali).

Sede legale
Via Amendola, 46/6 - 00185 ROMA
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

email
presidenza@unioneamministrativisti.it
segretario@unioneamministrativisti.it
tesoriere@unioneamministrativisti.it

Sede operativa
Viale dei Parioli, 180 - 00197 ROMA
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776



Unione
Nazionale
Avvocati
Amministrativisti

Ricorda che con ordinanza presidenziale 1.7.2022 n. 4982 il Tar Lazio ha disposto incumbenti istruttori in tale causa, che non risultano ancora adempiuti da Anac.

Segnala che con sentenza 6 giugno 2019 in causa C -264/18, successiva alle linee guida Anac 12/2018, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha espressamente affermato la totale estraneità agli appalti pubblici di cui alla direttiva 24/2014 dei servizi legali, in specie, di difesa in giudizio e di consulenza legale in vista di un possibile giudizio.

Ritiene dunque necessario uniformare esplicitamente la normativa interna alla disciplina dell'Unione, come chiarita dalla Corte di Giustizia, ed evitare forme anche surrettizie di *goldplating*.

Sottolinea che all'erroneo inquadramento degli incarichi legali conseguono rilevanti effetti negativi, determinandosi incertezze, prassi difformi, evidenti distorsioni e ingiustificati appesantimenti burocratico-procedurali (quali l'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Anac).

Rileva che le Amministrazioni, nell'affidamento degli incarichi legali, rimangono ovviamente tenute a rispettare i principi costituzionali e generali dell'azione amministrativa.

Chiede infine di conoscere quali siano i passaggi dell'articolato in corso di elaborazione nei quali possa trovare collocazione l'auspicato chiarimento normativo e si rende disponibile ad una esatta formulazione della disposizione qui prospettata nel contesto normativo *in fieri*.

Roma, 2 agosto 2022

Il Presidente

Avv. Prof. Mario Sanino